

**COMUNE DI VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13 marzo 2025**

|  |    |
|--|----|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....  | 4  |
| Articolo 1. Oggetto e definizioni.....   | 4  |
| TITOLO II NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI..... | 4  |
| CAPO I RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....  | 4  |
| Articolo 2. Nomina del Responsabile Unico di Progetto.....   | 4  |
| Articolo 3. Compiti del Responsabile Unico di Progetto comuni a tutti i contratti e le fasi.....   | 5  |
| Articolo 4. Responsabili di fase.....  | 5  |
| Articolo 5. Compiti della Direzione Centrale Unica Committenza.....                                | 6  |
| CAPO II PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.....  | 7  |
| Articolo 6. Programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.....                       | 7  |
| Articolo 7. Progettazione per l'affidamento di lavori, beni e servizi.....                         | 7  |
| CAPO III DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.....   | 8  |
| Articolo 8. Determinazione a contrattare ordinaria.....  | 8  |
| CAPO IV SCELTA DEL CONTRAENTE.....   | 9  |
| SEZIONE I Disposizioni generali.....   | 9  |
| Articolo 9. Procedure di scelta del contraente.....  | 9  |
| SEZIONE II Disciplina comune applicabile alle procedure sottosoglia europea.....                   | 9  |
| Articolo 10. Regole generali.....  | 9  |
| Articolo 11. Divieto di frazionamento.....   | 10 |
| Articolo 12. Principio di rotazione.....   | 10 |
| Articolo 13. Casi in cui non si applica la rotazione degli affidamenti.....                        | 11 |
| Articolo 14. Affidamento dell'appalto.....   | 11 |
| Articolo 15. Stipula contratto.....  | 11 |
| Articolo 16. Termini dilatori.....   | 11 |
| Articolo 17. Esecuzione anticipata.....  | 12 |
| Articolo 18. Elenco operatori economici.....   | 12 |
| Articolo 19. Garanzia provvisoria e definitiva.....  | 12 |
| SEZIONE III Disciplina affidamento diretto.....  | 12 |
| Articolo 20. Affidamenti diretti.....  | 12 |
| Articolo 21. Controllo dei requisiti per affidamenti sotto i 40.000,00 euro.....                   | 13 |
| SEZIONE IV Disciplina procedure negoziate senza bando.....   | 14 |
| Articolo 22. Fasi della procedura.....   | 14 |
| Articolo 23. Determinazione a contrattare.....   | 14 |

|   |    |
|---|----|
| Articolo 24. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. .15 | 15 |
| Articolo 25. Invito alla procedura..... 17  | 17 |
| Articolo 26. Anomalia dell’offerta nelle procedure negoziate.....17                             | 17 |
| Articolo 27. Termine di conclusione nelle procedura negoziata..... 18                           | 18 |
| SEZIONE V Disciplina comune applicabile alle procedure di gara sotto e sopra soglia europea 18  | 18 |
| Articolo 28. Criteri di aggiudicazione..... 18  | 18 |
| Articolo 29. Sedio di gara..... 18  | 18 |
| Articolo 30. Commissione giudicatrice..... 20   | 20 |
| Articolo 31. Verifica dei requisiti.....21  | 21 |
| Articolo 32. Aggiudicazione..... 21   | 21 |
| Articolo 33. Termine di conclusione delle procedure di selezione.....21                         | 21 |
| Articolo 34. Obblighi di trasparenza.....22   | 22 |
| Articolo 35. Rapporti con gli enti del Terzo settore.....22                                     | 22 |
| CAPO V STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....23  | 23 |
| Articolo 36. Forma del contratto.....23   | 23 |
| Articolo 37. Ufficiale rogante..... 24  | 24 |
| CAPO VI EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....24  | 24 |
| Articolo 38. Efficacia del contratto.....24   | 24 |
| Articolo 39. Anticipazione del compenso e modalità di pagamento.....24                          | 24 |
| Articolo 40. Cessione di credito.....25   | 25 |
| Articolo 41. Direzione, collaudo e verifica di conformità.....25                                | 25 |
| Articolo 42. Recesso e risoluzione del contratto.....25   | 25 |
| TITOLO III SINGOLI CONTRATTI.....25   | 25 |
| CAPO I COMPRASVENDITA.....25  | 25 |
| Articolo 43. Alienazione di beni.....25   | 25 |
| Articolo 44. Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione.....26                            | 26 |
| Articolo 45. Prezzo della compravendita.....26  | 26 |
| Articolo 46. Forme di pubblicità.....26   | 26 |
| CAPO II PERMUTA.....26  | 26 |
| Articolo 47. Disciplina della permuta.....26  | 26 |
| CAPO III TRANSAZIONE.....27   | 27 |
| Articolo 48. Limiti alla transazione.....27   | 27 |
| Articolo 49. Disposizioni transitorie finali.....27   | 27 |

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto e definizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli enti locali, l'attività negoziale del Comune di Verona, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, della normativa statale e regionale nonché dello Statuto.
2. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni, rimanendo ferme quelle del Codice dei contratti pubblici, che si intendono comunque richiamate:
  - a) per "Comune", il Comune di Verona;
  - b) per "Codice dei contratti pubblici" o anche solo "Codice", il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni;
  - c) per "profilo del Comune di Verona", il sito internet istituzionale della Comune, comunque denominato da eventuale normativa di settore;
  - d) per "dirigente competente" o "competente per materia", il dirigente che – ferme le competenze del responsabile del progetto e del direttore dell'esecuzione – deve assicurare l'esecuzione del relativo contratto; di norma esso coincide con quello al quale è stato affidato il corrispondente potere di spesa.
3. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono considerati al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).

## **TITOLO II NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI**

### **CAPO I RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

#### **Articolo 2. Nomina del Responsabile Unico di Progetto**

1. In applicazione dell'articolo 15 del Codice e secondo le indicazioni di cui all'Allegato I.2, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto viene nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico.
2. Il RUP è nominato dal Dirigente competente. Fino alla nomina del responsabile unico di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della Direzione titolare del potere di spesa.
3. Il Dirigente competente nomina il RUP, anche mediante comunicazione interna, nella fase antecedente l'inserimento dell'intervento nei documenti programmatici.
4. Il Responsabile unico di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della Direzione competente.

### **Articolo 3.**

#### **Compiti del Responsabile Unico di Progetto comuni a tutti i contratti e le fasi**

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. I compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi sono individuati nell'articolo 6 dell'Allegato I.2. del Codice, al quale si rinvia.
3. I compiti specifici del RUP per la fase di affidamento sono individuati nell'articolo 7 dell'Allegato I.2 del Codice, al quale si rinvia.
4. Il RUP, inoltre, nella fase dell'affidamento partecipa alle sedute del Seggio Amministrativo di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.
5. Il RUP, o il responsabile di fase, se nominati, svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di e-procurement in uso presso il Comune di Verona e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

### **Articolo 4.**

#### **Responsabili di fase**

1. Il Comune di Verona, si avvale della facoltà, prevista dall'articolo 15 del Codice, di individuare le figure del Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del Responsabile per la fase di affidamento, secondo un modello organizzativo che verrà approvato con apposito atto interno, fermi restando in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.
2. Il Dirigente competente, all'atto di nomina del RUP o con successivo provvedimento può nominare un Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.
3. Il Dirigente Responsabile per la fase di affidamento coincide con il Dirigente della Centrale Unica Committenza, che si avvale dei propri servizi interni con la possibilità di conferire deleghe di funzioni.
4. Per le procedure diverse da quelle individuate nell'atto interno di cui al comma 1 del presente articolo o per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, il Dirigente competente può nominare un Responsabile per la fase di affidamento.
5. Ai sensi dell'Allegato I.2. del Codice, in particolare degli articoli 6 e 7, i responsabili di fase, sono tenuti alle seguenti attività:
  - a) il Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al RUP, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista (articolo 6, comma 2, lett. e), Allegato I.2. del Codice);
  - b) il Responsabile per la fase di affidamento procede all'acquisizione del CIG in luogo del RUP, previa profilazione sulle piattaforme digitali in uso (articolo 6, comma 2, lett. l), Allegato I.2 del Codice), nell'ambito delle procedure individuate nell'atto interno di cui al comma 1 del presente articolo;

- c) il Responsabile per la fase di affidamento procede alla verifica della documentazione amministrativa in luogo del RUP (articolo 7, comma 1, lett. a) Allegato I.2 del Codice), nell'ambito delle procedure di gara individuate nell'atto interno di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 5.**

### **Compiti della Direzione Centrale Unica Committenza**

1. La Direzione Centrale Unica Committenza ha il compito di coadiuvare l'Amministrazione e le Direzioni dell'Ente in materia di appalti, al fine di individuare le forme più idonee di aggregazione della domanda, nell'obiettivo di assicurare efficacia ed efficienza nel processo di individuazione della scelta del contraente. A tale scopo supporta le Direzioni cui spetta la competenza relativa alla procedura di appalto, dalla fase della predisposizione degli atti di gara alla scelta dell'aggiudicatario.
2. Il Dirigente della Direzione Centrale Unica Committenza ha le funzioni di Responsabile per la fase di affidamento nell'ambito delle procedure che verranno individuate con l'atto organizzativo interno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento. La facoltà di avvalersi della Centrale Unica Committenza non può essere esercitata in caso di affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice.
3. La Direzione Centrale Unica Committenza, compatibilmente allo sviluppo della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e ferma restando la competenza della singola Direzione all'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, svolge le seguenti attività:  
di carattere generale:
  - a) predispone un calendario delle gare dell'Ente di propria competenza per consentirne l'ordinato svolgimento;
  - b) predispone i formulari e collabora nella fase istruttoria per le procedure di gara;
  - c) presta la propria assistenza per l'espletamento degli affidamenti diretti mediante redazione di modelli e formulari;
  - d) formula le eventuali indicazioni per l'utilizzo delle piattaforme d'acquisto digitali;di carattere specifico per le procedure di gara individuate nell'atto interno di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento:
  - e) predispone gli atti di gara;
  - f) cura gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
  - g) risponde ai quesiti di parte acquisendo le opportune valutazioni della Direzione competente;
  - h) con riferimento alle attività del Seggio di gara svolge i compiti stabiliti all'articolo 29 del presente Regolamento;
  - i) coopera nella verifica dei documenti a comprova dei requisiti generali e speciali degli operatori economici;
  - j) predispone le bozze dei provvedimenti di aggiudicazione;
  - k) cura le richieste di accesso agli atti in fase di gara;
  - l) fornisce ogni altro tipo di collaborazione per il miglior espletamento delle procedure di gara.

## **CAPO II PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**

### **Articolo 6.**

#### **Programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi**

1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori devono essere pianificate e programmate secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in coerenza con le norme che disciplinano la programmazione economico - finanziaria degli Enti locali.
2. Il ciclo degli appalti si snoda attraverso una serie articolata di attività che si sostanziano in alcuni processi fondamentali che vedono coinvolte le diverse strutture dell'Ente in un serrato percorso di collaborazione teso a coniugare e potenziare le competenze necessarie.
3. L'attività di programmazione confluisce nei seguenti documenti di pianificazione:
  - a) documento unico di programmazione (DUP);
  - b) programma triennale delle opere pubbliche;
  - c) programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi;
4. La redazione dei suddetti programmi e i relativi aggiornamenti devono avvenire in coerenza con le tempistiche previste per l'adozione degli atti di programmazione dell'Ente ed è soggetta, a cura della Direzione competente, agli adempimenti di pubblicità.
5. L'incarico di responsabili della programmazione dei lavori pubblici e della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi viene conferito con decreto sindacale. Il dirigente della programmazione dei lavori pubblici è anche referente unico dell'Amministrazione per la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.
6. Il Responsabile della programmazione può adottare istruzioni operative, comunque denominate, volte a coordinare le procedure di formazione del programma, in conformità alle disposizioni previste a livello nazionale.
7. I responsabili unici di progetto e i dirigenti promuovono, verificando la presenza dei necessari presupposti, l'inserimento nella programmazione dei diversi lavori e acquisti di beni e servizi, con il coordinamento del Responsabile della programmazione.

### **Articolo 7.**

#### **Progettazione per l'affidamento di lavori, beni e servizi**

1. La progettazione dell'appalto è la fase con la quale si definiscono tutti gli elementi che costituiscono i lavori oppure i beni o servizi da acquisire.
2. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. L'allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici definisce i contenuti minimi del progetto. Ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto devono essere pubblicati i documenti iniziali di gara.
3. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta mediante propri dipendenti.
4. Per la progettazione di lavori, servizi e forniture trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Gli oneri della progettazione sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

**CAPO III**  
**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

**Articolo 8.**  
**Determinazione a contrattare ordinaria**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono essere precedute dalla determinazione a contrattare secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le procedure sono avviate in coerenza con gli strumenti programmatori del Comune nonché dei relativi aggiornamenti annuali.
2. La determinazione a contrattare è adottata dal Dirigente competente, titolare del potere di spesa, che individua, ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico Enti Locali, i seguenti elementi:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) gli elementi essenziali, l'oggetto e la forma del contratto;
  - c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che ne sono alla base.La determinazione a contrarre deve altresì contenere:
  - d) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità a quanto stabilito nell'art. 11 del Codice e all'Allegato I.01;
  - e) la prenotazione della spesa, anche con riferimento all'incentivo previsto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
  - f) le modalità di finanziamento delle spese connesse alla procedura di gara;
  - g) l'individuazione del Responsabile del progetto, qualora non già effettuata in precedenti atti;
  - h) nel caso di acquisti di beni e servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza ed all'adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
  - i) l'avvenuta verifica dell'esistenza dei rischi da interferenze con eventuale redazione del DUVRI.
3. Nella determinazione a contrattare relativa agli affidamenti degli incarichi professionali esterni attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria in materia di lavori pubblici nonché ai servizi in materia di pianificazione urbanistica paesaggistica ambientale e commerciale dovrà essere dato atto dell'insussistenza o indisponibilità oggettiva, debitamente accertata, di professionalità interne al Comune di Verona, secondo le modalità che verranno specificate con apposito atto interno.
4. Nel caso di affidamento diretto è possibile adottare la determinazione secondo la procedura semplificata di cui al comma 2 dell'articolo 17 del Codice, come disciplinata dal comma 4 dell'articolo 20 del presente Regolamento.

**CAPO IV**  
**SCELTA DEL CONTRAENTE**

**SEZIONE I**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 9.**  
**Procedure di scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene secondo quanto stabilito nel Codice dei contratti.
2. Nelle sezioni II, III e IV del presente Capo sono stabilite alcune regole specifiche per le procedure sottosoglia di cui al Libro II Parte I del Codice.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 158, comma 2, lett.c), n.1 del D.Lgs n. 36/2023, la Giunta Comunale definisce con proprio atto le linee guida per l'acquisizione di opere d'arte.
4. Il Comune si avvale di procedure telematiche e di ogni piattaforma o applicativo informatico volti alla gestione informatizzata dell'affidamento, purché in possesso dei requisiti e delle certificazioni necessarie in merito alle funzionalità e alla sicurezza dei dati.

**SEZIONE II**  
**Disciplina comune applicabile alle procedure sottosoglia europea**

**Articolo 10.**  
**Regole generali**

1. Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano le disposizioni del Codice, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
4. L'interesse transfrontaliero certo va accertato e valutato applicando, in linea indicativa, i seguenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia (Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02):
  - importo stimato;
  - oggetto dell'appalto;
  - particolari caratteristiche del settore;
  - luogo geografico dell'esecuzione.
5. Se viene accertato l'interesse transfrontaliero certo la procedura di gara dovrà svolgersi seguendo la disciplina prevista per gli affidamenti sopra soglia europea.
6. La decisione di utilizzare una procedura aperta sottosoglia in caso diverso da quello previsto al comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera d) del Codice (appalti di lavori di valore pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14).

**Articolo 11.**  
**Divieto di frazionamento**

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia europea è calcolato in osservanza dei criteri generali fissati all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

**Articolo 12.**  
**Principio di rotazione**

1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nel presente articolo.
3. Si considerano dello stesso oggetto:
  - gli appalti di lavori aventi ad oggetto la stessa categoria generale o specialistica; si fa riferimento alla sola categoria prevalente;
  - gli appalti di servizi e forniture aventi ad oggetto prestazioni con il medesimo CPV (Common Procurement Vocabulary); ai fini della rotazione il CPV si considera identico quando coincidono le prime 5 cifre (stessa categoria di prestazioni).
4. Ai fini del presente articolo si applica il principio di rotazione all'interno delle fasce di importo di seguito indicate:

**I. per i lavori:**

- da 5.000 euro a 39.999,99 euro;
- da 40.000 euro a 149.999,99 euro;
- per importi superiori, nell'ambito delle fasce di qualificazione SOA.

**II. per i servizi e le forniture**

- da 5.000,00 euro - 39.999,99 euro;
- da 40.000,00 euro - 74.999,99 euro;
- da 75.000,00 euro - 139.999,99 euro;
- 140.000,00 euro - alla soglia comunitaria.

**III. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti fasce di importo:**

- da 5.000,00 euro - 39.999,99 euro;
- da 40.000,00 euro - 74.999,99 euro;
- da 75.000,00 euro - 139.999,99 euro;
- 140.000,00 euro - 220.999,99 euro;

- da 221.000 euro sino a 500.000 euro;
- da 500.001 euro - alla soglia comunitaria.

### **Articolo 13.**

#### **Casi in cui non si applica la rotazione degli affidamenti**

1. Nei seguenti casi previsti dall'art. 49 del Codice è possibile derogare al principio di rotazione, fornendo una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga:
  - a) in casi motivati con riferimento al ricorrere, cumulativamente, di una particolare struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto (esecuzione a regola d'arte) nonché della qualità della prestazione resa (nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
  - b) ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del Codice, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
  - c) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
2. Ai sensi dell'articolo 128, comma 8, del Codice, alle procedure per l'affidamento di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice è possibile derogare al principio di rotazione motivando con riferimento ai parametri indicati all'art. 128, comma 3 del Codice. Sono considerati servizi alla persona quelli individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 elencati tassativamente al comma 2 dell'articolo 128.

### **Articolo 14.**

#### **Affidamento dell'appalto**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 come stabilito dall'articolo 21 del presente Regolamento.

### **Articolo 15.**

#### **Stipula contratto**

1. Per la disciplina relativa alla stipula dei contratti per gli affidamenti sottosoglia europea si rimanda al successivo Capo V del presente Regolamento.

### **Articolo 16.**

#### **Termini dilatori**

1. Negli affidamenti sottosoglia europea non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice (stand-still sostanziale e processuale), come stabilito dall'articolo 55, comma 2 del Codice.

**Articolo 17.**  
**Esecuzione anticipata**

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. Per quanto riguarda gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore ai 40.000,00, trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 21 del presente Regolamento.

**Articolo 18.**  
**Elenco operatori economici**

1. Il Comune di Verona può istituire un Elenco degli operatori economici per l'acquisizione di forniture e servizi e l'esecuzione di lavori secondo le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice e dell'articolo 3 dell'Allegato II.1 del Codice.
2. Le modalità di istituzione e di utilizzo dell'elenco operatori economici è demandata all'adozione di successivo e specifico Regolamento Comunale.

**Articolo 19.**  
**Garanzia provvisoria e definitiva**

1. Nelle procedure di cui all'articolo 50 del Codice per la disciplina della garanzia provvisoria si rimanda ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 53 del Codice.
2. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Ente, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
3. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro, salvo la facoltà di richiederla per motivate esigenze; per appalti di valore pari o superiore ai 40.000,00 euro è facoltà non richiederla nei seguenti casi: per appalti ad esecuzione immediata, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato, per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla peculiarità dell'affidamento.
4. Nei casi in cui le garanzie provvisoria e definitiva vengano richieste, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

**SEZIONE III**  
**Disciplina affidamento diretto**

**Articolo 20.**  
**Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara.
2. In tale caso la scelta è operata, anche nell'ipotesi di eventuale previo interpello di più operatori economici, discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri

- qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine la stazione appaltante può anche acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
  4. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determinazione di affidamento (c.d. "determina semplificata"), così come previsto dall'articolo 17, comma 2, del Codice, nella quale oltre ad individuare l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti di carattere speciale, deve essere dato conto dei seguenti elementi:
    - a) assenza di un interesse transfrontaliero certo;
    - b) possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
    - c) rispetto del principio di rotazione o eventuali ragioni che giustificano una deroga;
    - d) assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo al RUP e al soggetto firmatario della determinazione dirigenziale;
    - e) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
    - f) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
    - g) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
    - h) nominativo del RUP;
    - i) elementi essenziali del contratto;
    - j) indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità a quanto stabilito nell'art. 11 del Codice e all'Allegato I.01;
    - k) copertura finanziaria della spesa e relativo impegno.
  5. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata; a titolo esemplificativo, mediante uno o più dei seguenti criteri: comparazione dei listini di mercato, confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici, utilizzando le piattaforme di cui al comma seguente oppure la posta elettronica certificata, al fine di garantire la tracciabilità della acquisizione medesima.
  6. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici; in ogni caso l'operatore individuato quale contraente dovrà presentare preventivo mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma di e-procurement in uso presso il Comune di Verona.
  7. E' possibile utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie previste per l'affidamento diretto nell'art. 50 del Codice, purché la decisione sia accompagnata da adeguata motivazione che dia conto anche del rispetto del principio del risultato.

### **Articolo 21.**

#### **Controllo dei requisiti per affidamenti sotto i 40.000,00 euro**

1. Ai sensi dell'articolo 52 del Codice, per gli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il

possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune verifica le dichiarazioni degli operatori economici affidatari previo sorteggio di un campione individuato secondo le modalità operative contenute in apposita circolare interna del Segretario Generale da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. È fatta salva la possibilità di procedere ai controlli ordinari per tutti gli affidatari.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

## **SEZIONE IV**

### **Disciplina procedure negoziate senza bando**

#### **Articolo 22.**

##### **Fasi della procedura**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice.
2. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione contenente la decisione di contrarre, che costituisce il primo atto della procedura; nella stessa deve essere confermato, all'esito di una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 10 del presente Regolamento.
3. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
  - a) svolgimento di indagini di mercato o, ove istituito, mediante consultazione dell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 18 del presente Regolamento per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
  - b) procedura di invito e selezione tra gli operatori economici individuati ed invitati, per la scelta dell'affidatario;
  - c) stipula del contratto.
4. L'individuazione degli operatori economici da invitare è svolta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma di e-procurement in uso presso il Comune di Verona.

#### **Articolo 23.**

##### **Determinazione a contrattare**

1. La determinazione a contrattare deve specificare i seguenti elementi:
  - a) assenza di un interesse transfrontaliero certo;
  - b) interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - c) elementi essenziali del contratto;
  - d) caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
  - e) importo dell'affidamento;

- f) modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (avviso di manifestazione di interesse, invito rivolto agli operatori iscritti sul Mepa nello specifico bando o, ove istituito, consultazione dell'Elenco degli operatori economici);
  - g) eventuale numero minimo di operatori economici da invitare, comunque non inferiore al numero minimo previsto dall'articolo 50, comma 1 lettere c), d) ed e) del Codice, ed eventuale numero massimo;
  - h) qualora previsto un numero massimo di operatori economici che possono essere invitati, indicazione dei criteri per l'individuazione di detti operatori, secondo le previsioni del successivo comma 2;
  - i) eventuale decisione in merito alla integrazione al minimo degli operatori economici da invitare rispetto al numero stabilito alla precedente lettera g), con individuazione dei criteri sulla base dei quali procedere alla integrazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo si può prevedere l'utilizzo del sorteggio negli elenchi di operatori iscritti al MEPA nello specifico bando;
  - j) criterio per la scelta della migliore offerta. Nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire agli operatori economici ammessi;
  - k) criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 26 del presente Regolamento;
  - l) indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità a quanto stabilito nell'art. 11 del Codice e all'Allegato I.01;
  - m) copertura finanziaria con prenotazione della spesa, se non presente in atti precedenti.
2. Nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati alla successiva fase di presentazione dell'offerta, nella determina a contrarre devono essere indicati i criteri oggettivi di scelta degli operatori, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere utilizzati quali eventuali criteri: possesso di certificazioni di qualità pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, svolgimento di servizi e forniture analoghe che dimostrino un'adeguata competenza (individuandone il numero minimo ed eventuale documentazione a comprova del buon esito), presenza di figure professionali inserite nel tessuto dell'impresa coerenti con l'oggetto dell'appalto. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi di cui sopra è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. La determina deve contenere le ragioni di tale scelta.
  3. L'individuazione degli operatori economici da invitare deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'articolo 12 del presente Regolamento.

#### **Articolo 24.**

##### **Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate**

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla successiva procedura negoziata. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo

- invito alla procedura.
2. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti per il Comune, previo avviso di cui al successivo comma 3. È differenziata per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici. Qualora l'invito sia rivolto agli operatori economici iscritti sul MEPA in specifiche categorie merceologiche si procederà secondo quanto stabilito nei seguenti commi.
  3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve essere approvato con la determina a contrattare di cui al precedente articolo 23 del presente Regolamento e va pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
  4. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
  5. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
  6. L'avviso deve indicare i seguenti elementi:
    - a) valore dell'affidamento;
    - b) elementi essenziali del contratto;
    - c) requisiti di idoneità professionale;
    - d) eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
    - e) indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità a quanto stabilito nell'art. 11 del Codice e all'Allegato I.1;
    - f) eventuale numero minimo e massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura;
    - g) nel caso di un numero massimo di operatori economici da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 23 del presente Regolamento;
    - h) qualora si proceda all'integrazione al minimo, i criteri per selezionare gli ulteriori operatori economici da invitare in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 23 del presente Regolamento;
    - i) criterio di selezione degli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata;
    - j) nominativo del RUP;
    - k) modalità per la presentazione della manifestazione di interesse;
    - l) modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
  7. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata è formalizzata mediante relazione del RUP. Tale relazione deve contenere l'elenco e le motivazioni della scelta operata sulla base di quanto previsto nella determinazione di indizione.
  8. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul

mercato di riferimento e comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice.

9. Relativamente alle modalità di invito rispetto all'Elenco operatori economici del Comune di Verona si rinvia a quanto stabilito nell'articolo 18 del presente Regolamento.

#### **Articolo 25.**

##### **Invito alla procedura**

1. Individuati gli operatori economici con una delle modalità indicate al precedente articolo 24 del presente Regolamento, il Comune di Verona procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o mediante la piattaforma di e-procurement in uso al Comune di Verona.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.
3. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria.
4. In linea di massima l'invito deve contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale ed economico-finanziari/tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti generali e speciali;
  - c) indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità a quanto stabilito nell'art. 11 del Codice e all'Allegato I.01;
  - d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g) la misura delle penali;
  - h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - i) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - j) il nominativo del RUP;
  - k) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
  - l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta per l'apertura della documentazione amministrativa.

#### **Articolo 26.**

##### **Anomalia dell'offerta nelle procedure negoziate**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, è necessario prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale.

L'esclusione automatica va disposta quando:

- l'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- si tratti di appalto di servizi o di lavori (sono esclusi gli appalti di forniture);

- il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- 2. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, come nelle ipotesi in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque.
- 3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare nella lettera d'invito il metodo che verrà utilizzato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice. In alternativa, la lettera d'invito può prevedere che il metodo di calcolo della soglia di anomalia sia sorteggiato in sede di valutazione dell'offerta tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del Codice.
- 4. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, co.4 del Codice dei contratti, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto.
- 5. L'esclusione automatica delle offerte di cui al precedente comma 1 non trova applicazione per gli affidamenti diretti. In ogni caso, resta inteso che, per questi ultimi, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 27.**

##### **Termine di conclusione nelle procedura negoziata**

1. La disciplina dei termini di conclusione delle procedure negoziate è contenuta nell'articolo 33 della Sezione V del presente Regolamento.

### **SEZIONE V**

#### **Disciplina comune applicabile alle procedure di gara sotto e sopra soglia europea**

#### **Articolo 28.**

##### **Criteri di aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture avviene sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'articolo 108 del Codice.
2. Sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui al comma 2 del medesimo articolo del Codice.

#### **Articolo 29.**

##### **Seggio di gara**

1. Il seggio amministrativo è così composto:
  - a) nel caso di procedure di gara in cui vi sia il supporto della Direzione Centrale Unica Committenza in qualità di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, che si svolgono con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
    - Responsabile Unico del Progetto;
    - Dirigente della Centrale Unica Committenza in qualità di Responsabile di

- procedimento per la fase di affidamento o suo delegato;
- b) nel caso di procedure di gara in cui non vi sia il supporto Direzione della Centrale Unica Committenza in qualità di Responsabile di procedimento nella fase di affidamento:
- Responsabile Unico del Progetto;
  - Dirigente della Direzione competente;
  - altro dipendente della Direzione competente solamente nel caso in cui le due figure precedenti coincidano e il criterio di selezione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, il seggio di gara può essere anche monocratico, qualora il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo.
2. I componenti del seggio diversi dal RUP e dal Dirigente competente devono essere scelti secondo criteri di trasparenza e competenza e si applicano le cause di incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 93 lett. b) e c). del Codice.
  3. Il seggio è assistito da un segretario verbalizzante, che può coincidere con i soggetti indicati al comma 1 oppure essere individuato tra i dipendenti delle medesime Direzioni.
  4. Il seggio amministrativo così composto:
    - a) verifica la completezza e la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto negli atti di gara;
    - b) attiva eventuali procedure di soccorso istruttorio;
    - c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede alla apertura e lettura delle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
    - d) per le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica;
    - e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione ne dà comunicazione al soggetto competente alla adozione del relativo provvedimento.
    - f) redige apposito verbale relativo alle attività svolte, che può essere costituito dal riepilogo reso disponibile tramite la piattaforma digitale utilizzata;
  5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) dell'Allegato I.2 del Codice nelle procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche.
  6. La valutazione della congruità e non anomalia delle offerte è rimessa al Responsabile unico del progetto. La procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'articolo 54 del Codice per le procedure sottosoglia comunitaria, viene curata direttamente dal seggio di gara utilizzando il metodo matematico di determinazione della soglia di anomalia, individuato negli atti di gara. L'esito delle operazioni previste nel presente comma è recepito nel provvedimento di aggiudicazione.
  7. Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l'apertura dei plichi contenenti i campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte o dei campioni.

### **Articolo 30. Commissione giudicatrice**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della selezione della migliore offerta, è nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, una Commissione giudicatrice.
2. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e svolge, su richiesta del RUP, anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
3. La commissione viene nominata con determina del Dirigente che ha indetto la procedura ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
4. Per la scelta dei commissari trova applicazione l'articolo 93 del Codice ed in particolare il comma 5 per i casi di incompatibilità.
5. La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Fermo restando che della Commissione giudicatrice può far parte il RUP ai sensi del comma 3 dell'articolo 93 del Codice, nelle procedure di importo inferiore alle soglie europee il RUP può comunque assumere la qualità di Presidente ai sensi dell'articolo 51 del Codice, mentre nelle procedure di importo superiore alle soglie europee il RUP può assumere la qualità di Presidente solo se riveste la qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei commissari oppure da un dipendente della Direzione che ha indetto la procedura.
6. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o di esigenze oggettive e comprovate, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature, i commissari sono scelti in tutto o in parte tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità di questi ultimi, fra professionisti esterni.
7. Ai componenti esperti della commissione che non siano dipendenti della stazione appaltante è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è stabilito con determinazione del dirigente che ha indetto la gara, tenuto conto delle competenze professionali, dei titoli richiesti, del valore e complessità della procedura, del numero di concorrenti.
8. I lavori della commissione hanno inizio dopo l'adozione, da parte del Dirigente competente, della determina sulle ammissioni ed esclusioni.
9. La commissione giudicatrice, operando mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma di e-procurement in uso presso il Comune di Verona, procede:
  - a) all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
  - b) all'apertura delle offerte economiche e valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte negli atti di gara;
  - c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica della anomalia dell'offerta da parte del RUP;
  - d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, ad avvisare il RUP al fine dell'adozione del relativo provvedimento, se competente, oppure alla trasmissione della proposta al Dirigente competente;
  - e) a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.

10. Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.
11. Le commissioni giudicatrici possono operare anche a distanza. In applicazione del principio della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice tutti i componenti si impegnano affinché il materiale messo a disposizione non venga reso noto a terzi, garantendo le valutazioni esclusivamente in rapporto con gli altri componenti della commissione.
12. Il presente articolo si applica anche ai concorsi di progettazione di cui all'articolo 46 del Codice.

### **Articolo 31. Verifica dei requisiti**

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

### **Articolo 32. Aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione è disposta con determinazione del Dirigente competente; con la stessa vengono approvati i verbali di gara, allegandoli o richiamandone i riferimenti, anche se generati sulle piattaforme digitali utilizzate.
2. Con la determinazione di cui al comma 1 è possibile disporre l'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, ai sensi di quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 17 del Codice, salvo quanto stabilito nell'articolo 17 del presente Regolamento per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie.

### **Articolo 33. Termine di conclusione delle procedure di selezione**

1. A norma dell'articolo 17, commi 3, del Codice, le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, previsti dall'Allegato I.3. del Codice:

se viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i termini di conclusione sono:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi;

se viene utilizzato il criterio del minor prezzo i termini di conclusione sono:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;

- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
  - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
2. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
  3. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
  4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

#### **Articolo 34.** **Obblighi di trasparenza**

1. Gli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni, atti e documenti relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono assolti secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dal decreto trasparenza e dai provvedimenti attuativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. La violazione degli obblighi di trasmissione di dati e informazioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici è sanzionata, ai sensi dell'articolo 222, commi 9 e 13, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e di comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituisce, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

#### **Articolo 35.** **Rapporti con gli enti del Terzo settore**

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, il Comune, anche nell'ambito delle linee programmatiche approvate, sostiene l'attivazione di forme di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore, in attuazione di quanto previsto dal Titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (d'ora in poi "CTS").
2. Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è basata su modelli organizzativi di partnership, privi dei caratteri sinallagmatici con il riconoscimento di un corrispettivo tipico degli appalti, finalizzati alla definizione e realizzazione condivisa di specifici progetti di intervento atti a soddisfare bisogni pubblici con la convergenza di obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private. In tal senso, le diverse forme di amministrazione condivisa previste dal CTS costituiscono un'alternativa autonoma rispetto

al sistema degli appalti, non configurandosi pertanto come deroga a questo ma un tipo diverso di rapporto con la Pubblica Amministrazione riservato ad enti portatori dei medesimi interessi collettivi che animano l'azione pubblica.

3. Gli enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con il Comune, accettano di condividere i principi che informano gli istituti di amministrazione partecipata per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, assicurando una adesione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della Comunità locale.
4. Negli ambiti di intervento di cui al CTS, l'utilizzo delle procedure previste dal CTS devono tendere alla promozione di azioni di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, in luogo di una gestione affidata al mercato, capaci di sostenere l'efficacia e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della Comunità locale, anche mediante la qualificazione della spesa, la sostenibilità dei progetti degli interventi, l'integrazione delle politiche pubbliche, la compartecipazione degli enti del Terzo settore coinvolti nelle azioni in termini di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie o di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche; il tutto a partire dalla co-costruzione progettuale degli interventi da attuare fino alla loro conclusione ed alla rendicontazione delle spese sostenute.
5. Fatta salva l'applicazione dell'istituto del convenzionamento previsto dall'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali", alle procedure amministrative indette dal Comune in attuazione del presente articolo, si applicano i principi e le disposizioni previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la normativa statale e regionale vigente in materia.

## **CAPO V STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Articolo 36. Forma del contratto**

1. La stipula del contratto avviene nelle forme previste dall'art. 18 del Codice e dal presente Regolamento, in forma pubblica amministrativa oppure mediante scrittura privata.
2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia europea, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. E' fatta salva la possibilità di ricorrere alla forma pubblica amministrativa per specifiche esigenze di regolamentazione del contratto evidenziate dal Dirigente con il provvedimento di indizione della procedura.
3. In caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea effettuati con modalità diverse dall'affidamento diretto o dalla procedura negoziata, la stipula avviene mediante scrittura privata oppure in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Verona, a scelta del Dirigente competente al momento della indizione della procedura.
4. In caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea la stipula avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Verona.
5. In caso di affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea la stipula avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Verona, fatta salva la possibilità di ricorrere alla scrittura privata per specifiche esigenze

evidenziate dal Dirigente con il provvedimento di indizione della procedura.

6. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Tali documenti possono anche non essere materialmente allegati al contratto, ma devono comunque essere richiamati nel contratto medesimo e, debitamente sottoscritti dai contraenti, conservati agli atti del Comune.

#### **Articolo 37. Ufficiale rogante**

1. I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
3. Il Segretario Generale cura la custodia dei contratti e la tenuta del repertorio municipale.
4. Il Segretario Generale individua con appositi provvedimenti organizzativi le modalità per il monitoraggio dell'attività contrattuale dell'Ente.

### **CAPO VI EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

#### **Articolo 38. Efficacia del contratto**

1. Di norma l'efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Se è ordinata l'esecuzione in via anticipata del contratto prima della sua stipulazione il contraente è tenuto a consegnare le eventuali garanzie richieste dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto responsabile, anche ai fini della normativa sulla sicurezza, con l'avvio dell'esecuzione anticipata. Per quanto eseguito in via anticipata, si applicano le disposizioni e condizioni del progetto, degli atti di gara e dell'offerta.

#### **Articolo 39. Anticipazione del compenso e modalità di pagamento**

1. L'anticipazione del compenso è normata dall'articolo 125 del Codice e articolo 33 dell'All. II.14 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Articolo 40. Cessione di credito**

1. Se non è diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, la cessione del credito è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del

Codice e articolo 6 dell'All. II.14 del Codice.

#### **Articolo 41.**

##### **Direzione, collaudo e verifica di conformità**

1. Gli istituti del direttore dei lavori pubblici e del direttore dell'esecuzione di servizi e forniture, nonché il collaudo dei lavori e la verifica di conformità di servizi e forniture, sono regolati dal Codice e dai suoi Allegati.

#### **Articolo 42.**

##### **Recesso e risoluzione del contratto**

1. Il recesso e la risoluzione del contratto sono disciplinati dalle disposizioni del Codice dei Contratti e dal Codice civile.

### **TITOLO III SINGOLI CONTRATTI**

#### **CAPO I COMPRAVENDITA**

#### **Articolo 43.**

##### **Alienazione di beni**

1. L'alienazione di beni mobili del Comune di Verona avviene secondo le procedure previste dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dal Codice di Procedura Civile.
2. Gli atti negoziali dispositivi di diritti reali di cui sia titolare, o possa divenire titolare, il Comune sui beni immobili sono disciplinati dal Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Verona.
3. I beni mobili di valore inferiore ad euro ventimila sono alienati, previa pubblicazione di un avviso sul profilo committente, previa gara ufficiosa, al miglior offerente.
4. Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta, nel rispetto del principio di trasparenza.
5. In caso di cessione di beni da rottamare o eliminare, l'acquirente si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore.
6. L'alienazione dei beni mobili di cui al presente titolo comporta l'aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative definite dal Dirigente della Direzione Utenze Provveditorato.
7. I soggetti indicati nell'articolo 1471 del Codice civile non possono essere compratori, né direttamente né per interposta persona, dei beni del Comune.
8. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 7 è nullo.
9. Non possono acquisire beni i soggetti che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

**Articolo 44.**  
**Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione**

1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza è indicata nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e negli avvisi di vendita.

**Articolo 45.**  
**Prezzo della compravendita**

1. Il prezzo di alienazione di beni mobili, registrati e non, è determinato con perizia di stima a firma del dirigente competente o, nei casi di particolare complessità o carenza di risorse da specificare nel provvedimento di incarico, da un perito esterno all'Amministrazione.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo nel caso di alienazione del bene.
3. Qualora all'esito della gara i beni siano rimasti invenduti, anche in parte, rimane facoltà del dirigente competente valutare una eventuale riduzione del prezzo minimo.

**Articolo 46.**  
**Forme di pubblicità**

1. La vendita di beni mobili di cui all'articolo 43, comma 1, registrati e non, deve essere preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, in ragione del valore del bene, fermo restando in ogni caso la pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente.
2. Per alienazioni di beni di valore pari o superiore ad euro 100.000 è sempre necessaria la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

**CAPO II**  
**PERMUTA**

**Articolo 47.**  
**Disciplina della permuta**

1. Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non, si applicano le norme del contratto di alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati.

**CAPO III**  
**TRANSAZIONE**

**Articolo 48.**  
**Limiti alla transazione**

1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito favorevole della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione.

3. Se ricorrono le condizioni per addivenire a transazione, il responsabile di progetto trasmette al dirigente competente una relazione, esplicante:
  - a) l'analisi della procedura;
  - b) i termini del contenzioso, in essere o potenziale;
  - c) le condizioni, tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire o promuovere la transazione, i rischi effettivi connessi all'eventuale instaurarsi di un contenzioso in sede giudiziale.
4. Il Dirigente competente per materia sottoscrive la transazione. In situazioni particolari qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione, il Dirigente, acquisito il parere della Avvocatura Civica, trasmette la proposta di transazione alla Giunta o al Consiglio Comunali per la preventiva autorizzazione. Per i contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023 resta fermo quanto previsto dall'art. 212 del Codice.
5. La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all'accesso se è connessa ad una procedura contenziosa anche potenziale.

#### **Articolo 49.**

##### **Disposizioni transitorie finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
2. Con il presente Regolamento sono abrogati il preesistente Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio n. 52 del 21 luglio 2011 come parzialmente modificato con la deliberazione di Consiglio n. 54 del 15 novembre 2018 e il Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad euro 100.000 attinenti i servizi di architettura ed ingegneria in materia di lavori pubblici e i servizi in materia di pianificazione urbanistica paesaggistica ambientale e commerciale approvato con deliberazione di Consiglio n. 95 del 9 dicembre 2010, nonché tutte le disposizioni non compatibili con il nuovo Regolamento.